



CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

ORDINANZA N° 26/99

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTE: le proprie Ordinanze n°93/90 del 22.10.90, n°9/94 del 25.03.1994, n° 91/95 del 23.12.95, n°61/96 del 30.05.1996, n° 101/96 del 17.08.1996, e n°47/97 del 16.04.1997;

RITENUTO: necessario raccogliere e coordinare in un unico dispositivo la disciplina della destinazione dei moli delle banchine nel porto di Gallipoli, onde poter fornire all'utenza un organico e aggiornato punto di riferimento in materia;

CONSIDERATA: altresì la necessità di meglio esplicitare alcune norme già in vigore, al fine di meglio garantire la sicurezza dell'ambito portuale;

SENTITO: il parere dei rappresentanti dell'utenza portuale;

VISTI ED APPLICATI: gli artt.17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

1. ORDINA

Articolo 1¹

-Ormeaggio di navi militari-

Le navi militari che fanno scalo nel porto di Gallipoli possono ormeggiare presso la banchina S. Fitto valutate le esigenze commerciali del porto e subordinatamente alle medesime.

Articolo 2

-Destinazione degli ormeggi del porto commerciale-Individuazione degli ormeggi-

Nella planimetria riportata in Allegato 1 sono evidenziati gli ormeggi del porto commerciale di Gallipoli e la loro destinazione meglio esplicitati come segue:

1. BANCHINA SALVATORE FITTO²

1. L'ormeaggio alla Banchina "Salvatore Fitto" del porto di Gallipoli per metri 94 è così ripartito (n°1 All.1):

- 1.1 Il tratto di banchina della lunghezza di metri 52 a partire dalla radice è riservato all'ormeaggio di punta delle unità della Guardia di Finanza, come da Verbale di Consegna n. 43/2002 in data 3 ottobre 2002 di questa Capitaneria di porto;
- 1.2 Il successivo tratto, della lunghezza di metri 18, è riservato all'ormeaggio delle unità delle

¹ [MODIFICATO CON ORDINANZA 92/2024]

² [MODIFICATO CON ORDINANZA 08/2022].

Forze di Polizia;

- 1.3. Il successivo tratto, della lunghezza di metri 9, è riservato all'ormeggio di punta delle unità appartenenti ai servizi tecnico-nautici; in particolare metri 4 destinato all'unità navale in uso al Pratico Locale e metri 5 destinati all'unità navale in uso al Gruppo Ormeggiatori di Taranto;
 - 1.4. Il successivo tratto, della lunghezza di metri 5 è riservato all'ormeggio dell'unità asservita alla Ditta incaricata della *Security* portuale;
 - 1.5. Il successivo tratto, della lunghezza di metri 10, è destinato all'ormeggio di imbarcazioni da diporto a vela di proprietà dell'I.I.S.S. "Amerigo Vespucci" di Gallipoli.
2. Il restante tratto di banchina fino alla testata, è destinato in via prioritaria all'attracco delle navi che effettuano operazioni commerciali, siano esse da passeggeri o da carico (n°2 All.1).

L'assegnazione degli ormeggi dal punto 2.1.2 al punto 2.1.5 è da ritenersi a carattere transitorio e con la clausola della precarietà, dettata da sopravvenute esigenze, ove in contrasto con il Piano regolatore Portuale che il Comune di Gallipoli è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 5 della L. 84/1994, in applicazione dell'art. 5 della L.R. 17/2015.³

2. BANCHINA CARLO E NICCOLO' COPPOLA

1. Il primo tratto della banchina Carlo e Niccolò Coppola (n°06 All. 1) a partire dalla radice, laddove essa si interseca con la banchina "Ferrovia", per ml. 75 è riservato all'ormeggio affiancato delle unità da traffico o assimilabili, delle unità adibite alla pesca con sistema denominato "circuizione", nonché all'ormeggio temporaneo delle unità da pesca a strascico per imbarco/sbarco attrezzature ed esecuzione di piccoli lavori. Il successivo tratto di ml. 50 è destinato all'ormeggio di punta di unità da diporto in transito, che potranno sostarvi per un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale ultimo tratto, in caso di assenza di unità da diporto, verrà temporaneamente destinato dal Nostromo del porto secondo esigenze.⁴
2. Lungo il successivo tratto, della lunghezza di ml. 46, antistante l'impianto di erogazione carburante, evidenziato da una striscia di colore giallo/nero lungo il ciglio banchina, è consentito l'accosto alle unità che devono effettuare il rifornimento e per il tempo strettamente necessario al completamento della suddetta operazione.
3. Il rimanente tratto di banchina, della lunghezza di ml. 30, fino all'intersezione con la Banchina Salvatore Fitto, è interdetto all'accosto ed all'ormeggio.

3. BANCHINA FERROVIA

1. La banchina "Ferrovia" (n° 5 All. 1) è destinata all'ormeggio delle unità da pesca
2. Le unità suddette dovranno ormeggiarsi di punta⁵

4. MOLO SOTTOFLUTTO ABROGATO⁶

³ [MODIFICATO CON ORDINANZA 98/2021].

⁴ [MODIFICATO CON ORDINANZA 72/2006].

⁵ [MODIFICATO CON ORDINANZA 72/06]

⁶ [ABROGATO CON ORDINANZA 43/03]

Articolo 3⁸**-Destinazione degli altri approdi nell' ambito portuale-****1. Darsena Porticciolo S. GIORGIO**

L' ormeggio nel porticciolo di S. Giorgio e nella adiacente darsena, antistante l'Ufficio Leva, è disciplinato come seguito specificato:

- a) Le banchine e gli antistanti specchi acquei sono assentite in concessione per l'ormeggio delle unità da diporto (n° 7,8,9,10,12,13 – All. 1);
- b) La banchina Sud-Est (n° 11 All.1) è riservata alle unità da pesca;

2. Porticciolo del CANNETO

- 1. Le banchine del porto del Canneto di seguito specificate meglio indicate nella planimetria in **Allegato 2**, sono destinate **all'ormeggio delle unità da pesca**:
 - a) Banchina Est (n° 1 All. 2) con esclusione del tratto in concessione in prossimità della radice;
 - b) Banchina del molo foraneo (n° 2 All. 2) dalla testata fino all'inizio dello scalo di alaggio esistente sul molo stesso;
 - c) Banchine prospicienti il Castello Angioino (n° 3 All. 2);
- 2. Le banchine del porto del Canneto indicate al n°4-5-6 dell'**Allegato 2**, sono assentite in concessione per l'**ormeggio dell'unità da diporto**;
- 3. Il lato esterno del pontile prospiciente il Castello Angioino di seguito meglio specificato, indicato al n°8 dell'**Allegato 2**, è riservato all'ormeggio delle seguenti unità, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri:
 - a) primo braccio, ad esclusione del tratto in concessione: unità adibite al servizio trasporto passeggeri;
 - b) secondo braccio: unità da diporto adibite ad attività di noleggio.

Articolo 4**-Divieti di ormeggio-**

- 1. A tutte le unità è fatto assoluto divieto di ormeggiare o di approdare:
 - a) Alle boe ed ai mezzi di segnalamento marittimo;
 - b) Alla testata della banchina Salvatore Fitto, compreso la zona ove sono posizionati i massi di coronamento sottostanti il fanale verde ed il tratto di banchina immediatamente retrostante il medesimo fanale;
 - c) Alla testata del molo Sottoflutto
- 2. Nel porticciolo del Canneto è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e la sosta delle unità:
 - a) Al tratto di banchina antistante il distributore di carburante per una lunghezza di ml. 20 (n° 7 All. 2) con la striscia tratteggiata di colore giallo e nero.
 - b) Negli specchi acquei antistanti ed alle banchine adiacenti lo scalo d' alaggio del

⁷ [ABROGATO CON ORDINANZA 43/03]

⁸ [MODIFICATO CON ORDINANZA 92/2024]

Canneto, lo scivolo della banchina del molo foraneo e lo scalo d' alaggio Rivellino.

- c) Presso le strutture del ponte che collega la città Vecchia al Borgo, nonché nello specchio acqueo antistante il ponte e sotto le arcate del medesimo.

Articolo 5

-Deroghe-

1. L' Autorità Marittima si riserva in ogni caso la facoltà di modificare la destinazione degli ormeggi, come innanzi indicata, in ragione di particolari esigenze contingenti.
2. Ai fini dell'ormeggio sono in ogni caso fatte salve esigenze di forza maggiore dovute ad avverse condizioni meteorologiche, ovvero a situazioni che inficiano la sicurezza della navigazione.

Articolo 6

-Norme da osservare per la navigazione in porto-

1. Durante la navigazione nell' ambito portuale le unità adibite a servizi portuali, da traffico, da pesca e da diporto devono osservare le seguenti norme di condotta:
 - a) Procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) Ridurre la velocità nelle immediate vicinanze di altre navi, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile con il buon governo;
 - c) Fare ascolto radio continuo sul canale 16/11 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all' interno del porto, ovvero prestare attenzione ai segnali che da tali unità potrebbero pervenire;
 - d) Non intralciare le manovre di entrata e di uscita delle navi dal porto, dando la precedenza alle medesime;
 - e) Tenuto conto della mancanza di segnalamenti marittimi notturni indicanti le ostruzioni portuali della Darsena Porticciolo S. Giorgio, nelle more del perfezionamento dell'eventuale avvio dell'iter istruttorio, su impulso della civica Amministrazione di Gallipoli, finalizzato al posizionamento dei segnalamenti marittimi secondo il sistema IASM/IALA, come verificato dai competenti comandi della Marina Militare, è vietato l'ingresso e l'uscita dal porto, dal tramonto all'alba e, comunque, in assenza di perfetta visibilità.⁹
2. È altresì espressamente vietato:
 - Effettuare il rifornimento di carburante con latte, contenitori e recipienti in genere;
 - Avvicinarsi a meno di 50 mt. delle navi ormeggiate in banchina;

Articolo 7

-Norme da osservare durante la sosta in porto-

1. Durante la sosta nell' ambito portuale le unità devono:
 - a) Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;

⁹ [LETTERA E) AGGIUNTA CON ORDINANZA N. 109/2015]

- b) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente;
 - c) Assicurare la presenza ed il pronto impiego di un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - d) Eseguire prontamente lungo la banchina movimenti che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria;
 - e) Assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre.
 - f) Aver a bordo contenitori di contenimento dei rifiuti che dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti presenti in porto.
 - g) Conferire gli oli usati nell' apposito contenitore ubicato nell' ambito portuale, avendo cura di bonificare prontamente eventuali accidentali versamenti sulla banchina o in mare.
2. In caso di emergenza, l'autorità avrà facoltà comunque di procedere d' ufficio, con spese a carico del proprietario, dell'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.
3. È espressamente vietato.
- a) Lasciare attrezzature lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere, o danni alla struttura portuale;
 - b) Abbandonare residui oleosi

Articolo 7 bis ¹⁰

-Norme da osservare per la circolazione degli ambiti portuali-

La circolazione di persone e/o veicoli sulle banchine, moli ed altre aree demaniali ricomprese negli ambiti portuali di Gallipoli non è da ritenersi libera, bensì riservata a coloro che in tali ambiti esercitano la propria prevista e/o autorizzata attività.

Il transito veicolare o pedonale sui predetti moli, banchine ed aree demaniali è svolto solo a rischio e pericolo di chi lo effettua.

Articolo 8

-Divieti-

Nell'ambito degli specchi acquei del porto di Gallipoli, nel raggio di 100 mt. dagli stessi e dalle strutture portuali è fatto divieto di esercitare ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale:

in particolare, salva espressa autorizzazione dell'Autorità marittima, è fatto divieto di:

- ✓ Eseguire immersioni in apnea o con apparecchi ausiliari di respirazione;
- ✓ Fare bagno;
- ✓ Navigare con tavole a vela;

¹⁰ [MODIFICATO CON ORDINANZA 02/03]

- ✓ Effettuare lo sci nautico.

Articolo 9

- Lavori a bordo-

1. A bordo di ogni unità che staziona nell' ambito portuale sono ammessi piccoli lavori di ordinaria manutenzione, che non inficino la sicurezza generale dell'unità e dell'approdo in generale e che non siano fonte di inquinamento. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare la pulizia e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati.
2. È vietato eseguire interventi di riparazione e di manutenzione degli scafi (quali picchettatura, pitturazione, etc.), esclusi casi di accertata necessità preventivamente autorizzati dall' Autorità Marittima.

Articolo 10

-Regolamentazione e uso scali d'alaggio-

1. Gli scali d' alaggio siti nel porto di Gallipoli, di seguito indicati, sono destinati ad uso pubblico:
 - Scalo di alaggio del porticciolo S. Giorgio;
 - Scalo di alaggio del Rivellino;
 - Scalo di alaggio del Canneto.
2. Su tutti gli scali d' alaggio è vietata la sosta degli autoveicoli.
3. L'uso dei suddetti scali d' alaggio è consentito alle seguenti condizioni:

a) Scalo d' alaggio del porticciolo di S. Giorgio

È riservato alle operazioni di alaggio e varo di piccole unità. Su tale scalo è vietato lasciare in sosta i carrelli utilizzati per il trasporto delle imbarcazioni e unità di qualsiasi tipo, tranne che per il tempo strettamente necessario alle normali operazioni di alaggio e varo.

b) Scalo d' alaggio del Rivellino

- L' area centrale e sinistra è riservata alla sosta delle piccole unità ed all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione delle medesime. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare la pulizia dell'area impiegata e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati.
- L' area destra è destinata all' alaggio e varo di piccoli natanti. Su tale parte è vietato lasciare in sosta carrelli e unità di qualsiasi tipo, tranne che per il tempo strettamente necessario alle normali operazioni di alaggio e varo.

c) Scalo d' alaggio del Canneto

- Nell' area centrale e destra dello scalo, previa comunicazione alla Capitaneria, è consentita la sosta per lavori di piccola manutenzione, subordinatamente all' assunzione dell'obbligo di assicurare la pulizia dell'area occupata e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati.

- L' area sinistra e destinata all' alaggio e varo di piccoli natanti. Su tale parte è vietato lasciare in sosta carrelli e unità di qualsiasi tipo, tranne che per il tempo strettamente necessario alle normali operazioni di alaggio e varo.

Articolo 11

1. Le ordinanze in premessa citate sono abrogate.
2. E' abrogata altresì ogni altra disposizione di contrasto, ovvero incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 12

1. I contravventori alla presente ordinanza, a meno che di fatto non costituisca un più grave e/o diverso reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gallipoli, lì 28 GIUGNO 1999

**Firmato
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Gianfranco FALCONE**

Allegato 1 all'Ordinanza. n. 26/1999



Articolo 1:
Navi Militari (Molo Fitto)

Articolo 2 comma 1.1:
1. Area in Consegna alla Sezione Operativa Navale G.d.F.;
2. Riservata all'ormeggio Forze di Polizia;
3. Riservata ormeggio servizi tecnico/nautici;
4. Riservata ormeggio unità security portuale;
5. Riservata ormeggio unità di proprietà IISS Amerigo Vespucci

NAVI COMMERCIALI:
Articolo 2 comma 1.2: Operazioni Commerciali (Molo Fitto)

UNITA' DA PESCA
Articolo 2 comma 2.1: (Banchina Carlo e Niccolò Coppola per 75 mt)
Articolo 3 comma 1.b: (Banchina Sud Est Porticciolo San Giorgio)

Articolo 2 comma 2.1: Transito (Banchina Coppola per 50 mt)

Articolo 2 comma 2.2: Rifornimento (Banchina Coppola per 46 mt)

Articolo 2 comma 2.3: Zona Interdetta (Banchina Coppola per 30 mt)

UNITA' DA PESCA ORMEGGIATE DI PUNTA:
Articolo 2 comma 3: (Banchina Ferrovia per 175 mt)

CONCESSIONI DI PORTO NAUTICO:
Articolo 3 comma 1.a: Darsena e Porticciolo S. Giorgio.



UNITA' DA PESCA (PUNTI 1 – 2 – 3):

Articolo 3 comma 2.1.a (Banchina Est Porto Canneto)
 Articolo 3 comma 2.1.b (Molo Foraneo Canneto)
 Articolo 3 comma 2.1.c (Banchine prospicienti il Castello Angioino)

CONCESSIONI NAUTICA DI PORTO (PUNTI 4 – 5 – 6):

Articolo 3 comma 2.2 (Banchine del Porto Canneto)

AREA ADIBITA AL RIFORNIMENTO (PUNTO 7):

Articolo 4 comma 2.a: (Banchina del porto Canneto - divieto di ormeggio nel tratto di banchina antistante il distributore di carburante)

OPERAZIONI IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI (PUNTO 8)

Articolo 2 comma 3.a (lato esterno pontile prospiciente Castello Angioino - riservato unità trasporto passeggeri)
 Articolo 2 comma 3.b (lato esterno pontile prospiciente Castello Angioino - riservato unità adibite a noleggio)